



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 45 del 01-03-2016

(n. 236/2016 del Registro Generale)

Oggetto: GIUDIZIO D'APPELLO TRA IL COMUNE DI ORTONA E LA DIPENDENTE SEMERANO A. IMPEGNO DI SPESA PER IL SALDO DELLA PRESTAZIONE RESA DAL LEGALE DELL'ENTE AVV. VANIA TELLA

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che con sentenza n.1032/2013, emessa in data 18.12.2014, a conclusione del procedimento civile iscritto al n.1247/11 R.G.C.A., proposto dalla dipendente S.A. contro il Comune di Ortona, il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ha condannato l'Ente resistente, in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dell'asserito danno lamentato dalla dipendente in parola, per il mancato riconoscimento, alla stessa, del diritto ad ottenere la legittima partecipazione alle procedure della progressione economica, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio;

PREMESSO altresì che questo Comune ha ritenuto necessario ed opportuno proporre appello avverso tale decisum poiché ritenuto gravemente viziato, sotto il duplice profilo logico e giuridico;

VISTA la determina DAG n.119 del 22.04.2014 con la quale veniva incaricata l'Avv. Vania Tella del Foro di Ortona per il patrocinio della summenzionata controversia e veniva impegnata la somma di €500,00 a titolo di acconto per le spese legali a fronte di un preventivo di massima redatto dalla stessa professionista e

conforme ai minimi previsti dal D.M.140/2012;

RILEVATO che la controversia è conclusa e che l'Avvocato Vania Tella ha trasmesso la sentenza resa dal Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Ciarcia, in data 18.12.2013;

RITENUTO di dover impegnare la restante somma prevista in preventivo e pari ad €763,28 quale saldo della prestazione resa;

DATO ATTO che l'Avv. Vania Tella ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Delle Marche, Agenzia di Ortona, intestato a Vania Tella, IBAN: IT27D06055777800000000948;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: n.ZC718C5785;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non frazionabile

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160000571
Codice creditore	
Nome creditore	Vania Tella
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f.:TLLVNA79B66E243H - p.iva:00262678881
Indirizzo	P.zza Porta Caldari n. 26 - 66026 Ortona (Ch)
PEC	avvvaniatella@pec.ordineavvocaticieti.it
Causale	Prestazione Legale per il patrocinio della causa Comune c./Semerano
CIG	ZC718C5785
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	763,28

3. Di imputare la spesa complessiva di euro763,28 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	763,28

4. Provvedere con successivo atto a liquidare la spesa

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 16 marzo 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993